

Agroalimentare. L'impatto dell'articolo 62 del decreto liberalizzazioni che da ottobre di quest'anno introdurrà tempi di pagamento più rapidi

Imprese e Gdo, partita da 6 miliardi

Fari puntati sulla liquidità che potrebbe spostarsi dalla grande distribuzione alle aziende

Seimiliardi di liquidità che passeranno dalla grande distribuzione all'industria alimentare e alle imprese agricole. Sarà questa - secondo la prima stima elaborata da Federdistribuzione - la conseguenza più immediata dell'articolo 62 del decreto liberalizzazioni (con decorrenza da ottobre 2012) che prevede l'obbligo della forma scritta per i contratti tra gli attori della filiera, il divieto di comportamenti sleali e nuovi termini di pagamento per la cessione di prodotti alimentari deteriorabili e non.

Sarà soprattutto l'ultimo punto a provocare il forte spostamento di valore all'interno della filiera: i nuovi tempi, infatti, prevedono pagamenti a 60 giorni per prodotti alimentari non deteriorabili e 30 giorni per quelli deteriorabili. Scadenze ben diverse dalla prassi comune che, secondo l'indagine di Cribis D&B, prevede che il 60% delle

FENOMENO DIFFUSO

La quasi totalità delle compravendite di prodotti ortofruttilicoli per i mercati generali avviene senza contratto formale

RAPPORTI DI FORZA

Le transazioni nel comparto si stanno concentrando sulle grandi centrali d'acquisto riducendo il potere di negoziazione dei fornitori

imprese operanti nell'agroalimentare paghi i suoi fornitori con un ritardo fino a 30 giorni rispetto ai termini pattuiti, termini ben più dilatati rispetto a quelli previsti dalla nuova legge.

La norma - fortemente osteggiata dalle imprese della Grande distribuzione organizzata (si veda articolo sotto) - interviene d'imperio, secondo Federdistribuzione, «in una materia che, in un mercato libero e concorrenziale, dovrebbe essere lasciata alla regolamentazione tra le parti, travalicando lo spirito della Direttiva europea sui termini di pagamento che, pur stabilendo i tempi di 30 o 60 giorni, lascia la possibilità di diverso accordo tra le parti, purché non iniqui per il creditore».

L'Italia, però, non è l'unico Paese in Europa che non preveda accordi diversi sui tempi di pagamento: è il caso, per esempio di Francia e Spagna. «In quei Paesi però - spiega Manuele Tasca, direttore generale di Selex - sono stati dati tre anni, alle imprese della distribuzione, per adeguarsi alle nuove regole. Il tempo concesso in Italia, solo sette mesi, non è sufficiente e creerà problemi di accesso al credito per il settore. In più, il termine di pagamento è solo un elemento della negoziazione, e cambiarlo porta a ridisegnare gli equilibri della filiera, con inevitabili danni alla distribuzione».

Alcuni attori della distribuzione evidenziano i rischi collegati alla complessità della norma che, infatti, è in attesa di un decreto attuativo che definirà le modalità di applicazione delle nuove disposizioni. «La riduzione dei termini di pagamento - spiega Camillo De Berardinis, presidente della Associazione nazionale cooperative dettaglianti -, è una novità positiva, che ci allinea al resto d'Europa, quando va a colpire quegli abusi che danneggiano i produttori e diventano una forma di concorrenza sleale nei confronti dei distributori corretti. Il problema è, però, tutto operativo. I nuovi adempimenti so-

no complessi e di non chiara interpretazione. È fondamentale, quindi, che il governo, prima di varare il decreto attuativo, incontri le parti per mettere a punto un provvedimento che tenga conto delle difficoltà pratiche delle imprese». Il decreto ministeriale che definirà le modalità applicative delle nuove disposizioni in materia contrattuale del settore agroalimentare conterrà l'obbligo di riportare sul contratto la durata, la quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento. Tutte informazioni indispensabili che, qualora non fossero riportate, comporterebbero la nullità del contratto.

Al di là dei tecnicismi ancora da definire, disciplinando un'area del commercio che fino ad oggi si era autoregolamentata, l'articolo 62 raggiungerà l'obiettivo di tutelare nel commercio di prodotti agroalimentari le imprese più deboli. Alla luce della forte polverizzazione delle aziende agricole e dell'alto numero di piccole imprese alimentari, infatti, la presenza di poche e potenti centrali di acquisto da un lato e piccoli fornitori dall'altro, rendeva asimmetrico il rapporto commerciale. Come fanno sapere dal ministero delle Politiche agricole, infatti, «la stessa Autorità garante della concorrenza e del mercato, aveva preso atto che sotto il profilo delle relazioni verticali con i fornitori, si è assistito ad un aumento del peso e dell'importanza delle centrali d'acquisto, che consentono un considerevole rafforzamento del potere contrattuale delle imprese della Gdo nei confronti delle piccole e medie imprese produttrici».

Ro.R.

© RIPRODUZIONE RISERVATA




Che cosa cambia punto per punto

NUOVI TERMINI DI PAGAMENTO DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI



Grande distribuzione




L'articolo 62 disciplina i termini di pagamento nella cessione di prodotti agroalimentari, fino ad ora lasciati alla contrattazione tra le parti. L'obiettivo della norma è accorciare i tempi oggi troppo dilatati tra la vendita del prodotto e il pagamento della fattura

Mercati generali
Senza contratto



CONTRATTO SCRITTO



La norma impone la scrittura dei contratti, una prassi spesso non utilizzata nel settore dell'orto-frutta. La novità renderà più trasparenti le transazioni della filiera: nel contratto andranno indicati anche prezzi, modalità di consegna e di pagamento

DIVIETO DI COMPORTAMENTI SLEALI

L'articolo 62 prevede anche sanzioni per i comportamenti sleali. Una volta pattuito il prezzo con l'agricoltore, per esempio, viene considerato sleale modificarlo anche se sul prodotto venduto sono state applicate politiche promozionali

